

COMUNICATO

Premesso che

- In data 1 agosto 2014 è stato firmato il Decreto Interministeriale n. 83473 adottato ai sensi dell'art.4, comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n.54 convertito in Legge 18 luglio 2013, n.85;
- il suddetto Decreto Interministeriale, pubblicato in data 4 agosto 2014, stabilisce le nuove regole valide su tutto il territorio nazionale per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- in data 6 agosto 2014, la Direzione Regionale Lavoro, con circolare n. 454726 ha recepito le indicazioni del decreto disponendo che *"...l'accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali sui criteri di utilizzo per l'anno 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga e dei successivi addendum è integrato dai nuovi criteri introdotti dal citato decreto interministeriale. Pertanto, a decorrere dalla data del 7 agosto p.v. il ricorso agli interventi di sostegno al reddito in deroga potrà avvenire nei limiti e con le modalità previste dal predetto Decreto Interministeriale, fatti salvi gli accordi già stipulati in sede regionale"*.

Tanto premesso, la Regione, preso atto dei contenuti del citato decreto, si riserva di individuare con accordo quadro stipulato in sede regionale con le Parti Sociali e nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto interministeriale quanto segue:

- a) le priorità di intervento in sede territoriale (art. 2, co. 4);
- b) gli strumenti ordinari di flessibilità alternativi al trattamento di integrazione salariale in deroga (art.2, co. 8);
- c) i casi di eccezionalità per i quali è consentito alle imprese soggette alla disciplina in materia di integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n.164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.223 (art.2, co. 10)
- d) i criteri per l'erogazione della mobilità in deroga (art.3, co. 1);
- e) le modalità di concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2, entro il limite di spesa del 5% delle risorse attribuite (art.6, co. 3).

Nelle more dell'adozione dell'accordo quadro, le richieste di cassa integrazione in deroga devono essere contenute entro il 31.12.2014.